



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 120 del 31-07-12

COPIA

Oggetto: CONCESSIONE SUPPORTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FEDORA PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL BENEFIT DECIMESTIZA 2012.

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di luglio, in Decimomannu, solita sala delle adunanze, alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PORCEDDU LUIGI	SINDACO	P
COCCO ARNALDO	ASSESSORE	P
MAMELI MASSIMILIANO	ASSESSORE	A
BACHIS FABRIZIO	ASSESSORE	P
GRUDINA ALBERTA	ASSESSORE	P
MANCA BARBARA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Donatella Garau

Assume la presidenza Luigi Porceddu in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Decreto legislativo "267/2000 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" il quale prevede che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- lo Statuto Comunale il quale all'art. 5 testualmente recita: " Il Comune ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio omissis....." e " rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l'identità culturale e valorizzando l'originalità e la genuinità della tradizione locale";

Atteso che le attività proprie del Comune sono quelle relative alle funzioni dallo stesso esercitate per la propria comunità negli ambiti stabiliti in via generale dall'art. 13 della Legge 18 agosto 2000, n.267, ed allo stesso attribuite specificatamente da disposizioni di leggi statali e regionali e, in relazione ad esse, dallo Statuto del Comune;

Considerato che:

- l'Amministrazione intende organizzare iniziative di carattere istituzionale per la promozione della cultura, del turismo e delle tradizioni locali al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale della comunità, da realizzarsi tramite la collaborazione dell' associazionismo di volontariato culturale locale che ha avuto sempre un ruolo particolarmente attivo in occasione di tali ricorrenze;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 2.3.2012 con la quale si è stabilito di dettare le direttive per avviare tutte le procedure al fine di acquisire dalle Associazioni la collaborazione per la realizzazione di una adeguata programmazione di eventi finalizzati a promuovere la cultura, alla tutela dei beni culturali, alla promozione del turismo ed alla diffusione della conoscenza della storia e delle tradizioni locali di carattere istituzionale;

ATTESO che il Responsabile del Settore Amministrativo in attuazione della suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 2.3.2012 ha pubblicato apposito avviso pubblico per rendere noti i suddetti intendimenti dell'Amministrazione Comunale e per invitare le associazioni a presentare l'adesione per la collaborazione con l'Amministrazione;

Preso atto che le associazioni di Decimomannu tra cui l'Associazione Fedora O.N.L.U.S. hanno proposto la propria collaborazione per la realizzazione delle manifestazioni da tenersi durante il periodo estivo e nell'anno in corso con la finalità di promuovere il turismo locale e perpetuare le manifestazioni già radicate nella tradizione popolare ;

ATTESO che le attività svolte dalle predette Associazioni rappresenterebbero altresì un adeguato supporto per l'Amministrazione nella propria attività culturale generale a favore della collettività e che il Comune è carente del personale necessario per l'organizzazione diretta delle attività culturali che ritiene di promuovere istituzionalmente;

Considerato che

- l'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;

- il successivo comma 9 dell' art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 dispone che, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

DATO ATTO CHE:

→ in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

Atteso che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di ' iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Considerato pertanto che in quest' ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell' Ente, che quest' ultimo svolge normalmente attraverso l' opera di terzi e nell' interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all' art. 118 della Costituzione";

Atteso pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

Considerato che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del

fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

CONSIDERATO che l'Associazione Fedora ha proposto la realizzazione della consueta manifestazione musicale “Festival Decimestiza”, che come ormai da diversi anni viene organizzata a scopi benefici, con raccolta di fondi a favore di particolari categorie sociali svantaggiate, che ha come promotori in particolare i giovani con la finalità di promuovere la cultura e prevenire i fenomeni di devianza e di disagio sociale;

Vista a tal fine la nota dell'Associazione Fedora di Decimomannu pervenuta in data 26.06.2012 con la quale la medesima Associazione chiede un sostegno economico relativo alle spese vive da sostenere per la realizzazione della suddetta iniziativa con la finalità di promozione di attività culturali per i giovani;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita competenze proprie;

RITENUTO che l'iniziativa dell'Associazione Fedora costituisca un evento culturale che contribuisce a qualificare la nostra comunità e a promuovere il turismo durante il periodo estivo come incentivo alla presenza di turisti provenienti da diverse località e di disporre pertanto un intervento economico pari a €.1.500,00 disponibile al capitolo 1851/389/2012;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica formulato sulla deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile formulato sulla deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Finanziario;

ACCERTATO che al momento della votazione risultano:

Presenti: Luigi Porceddu, Arnaldo Cocco, Alberta Grudina, Fabrizio Bachis;

Assenti: Barbara Manca, Massimiliano Mameli;

Con votazione unanime

DELIBERA

Per le motivazioni dette in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

- di supportare la locale Associazione Fedora per la realizzazione dell'iniziativa “Festival Decimestiza 2012” organizzata a scopi benefici, con raccolta di fondi a favore di particolari categorie sociali svantaggiate, da attuarsi in data 04.08.2012;

- di destinare per la realizzazione della predetta iniziativa la somma di €. 1.500,00 disponibili al capitolo del bilancio 1851/389/2012, che verrà erogata per il 50% all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa e il saldo a presentazione alle di apposito rendiconto sulle attività realizzate e sulle spese sostenute.

- il Responsabile del Settore Amministrativo e il Responsabile del Settore Tecnico provvederanno a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell'iniziativa

- il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà ad assumere il relativo impegno di spesa e alla liquidazione con imputazione al capitolo sopraindicato;

Con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:

Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Decimomannu, 31/07/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

F.to Donatella Garau

Per la regolarità contabile: FAVOREVOLE

Decimomannu, 31/07/2012

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to Maria Angela Casula

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Luigi Porceddu

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

31/07/2012

☐ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal _____ al _____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

☒ a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Maria Rita Pischedda

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Rita Pischedda

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Decimomannu, _____

Il Segretario Comunale